

Autorità: Corte europea diritti dell'uomo sez. grande chambre

Data: 17/01/2002

n. 32967

Classificazioni: CORTE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO (Strasburgo) - In genere

Fatto

In fatto (sintesi)

I ricorrenti sono i signori Pietro Calvelli e Sonia Ciglio, cittadini italiani.

Il 7 febbraio 1987 avevano avuto un figlio, nato nella clinica privata «La Madonna» di Cosenza. Immediatamente dopo la nascita, il neonato veniva ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Cosenza per una grave sindrome respiratoria e neurologica post-asfissia dovuta alla posizione assunta al momento del parto. Il bambino moriva il 9 febbraio 1987.

I ricorrenti sporgevano denuncia a carico del ginecologo E.C. e la Procura presso il Tribunale di Cosenza apriva un'indagine. Nel 1993 il medico, in contumacia, veniva dichiarato colpevole di omicidio colposo e condannato ad un anno di reclusione, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno. Il medico interponeva appello e il 10 luglio 1995 la Corte d'appello di Catanzaro dichiarava la prescrizione del reato.

Diritto

In diritto

I. Sull'eccezione preliminare del Governo

37. Il Governo solleva un'eccezione di irricevibilità, sostenendo l'inesistenza della qualità di «vittima» in capo ai ricorrenti. Infatti, a suo giudizio, la doglianza dei ricorrenti concerne sostanzialmente non il ritardo nella decisione sul profilo civile del caso ma unicamente l'assenza di punizione del medico responsabile del decesso del loro neonato. Pertanto, la qualità di «vittima» mancherebbe anzitutto in relazione all'art. 2, dato che la Convenzione non riconosce il diritto all'introduzione di procedimenti penali a carico di terzi. Difetterebbe altresì relativamente alla doglianza dedotta da una violazione dell'art. 6, poiché i ricorrenti non si dolgono della durata dell'aspetto civile del procedimento, il solo a' sensi del quale potrebbero evocare tale disposizione.

38. Per quanto tale eccezione riguarda l'art. 2, la Corte osserva che la questione di accertare se tale disposizione richieda di sanzionare penalmente un decesso causato da una pretesa negligenza medica e se tale requisito venga rispettato nell'ipotesi di prescrizione dell'azione penale attiene all'interpretazione dell'art. 2 e quindi all'esame di merito del caso.

39. Per quanto l'eccezione preliminare concerne l'art. 6, la Corte ritiene che la questione di accertare se tale doglianza dei ricorrenti riguardi nella sua interezza il procedimento in contestazione posteriore alla costituzione di parte civile, o soltanto l'aspetto penale di tale procedimento, attiene parimenti all'esame del merito.

40. Le eccezioni preliminari del Governo devono quindi essere connesse al merito.

II. Sulla pretesa violazione dell'art. 2 della Convenzione

41. I ricorrenti si dolgono anzitutto di una violazione dell'art. 2 della Convenzione poiché la durata eccessiva del procedimento ha provocato la prescrizione del reato, di cui era stato accusato il ginecologo che aveva fatto nascere il loro neonato, a causa del suo decesso.

42. A' sensi della prima frase dell'art. 2,

«Il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge».

A. Tesi delle parti

a. I ricorrenti

43. I ricorrenti sostengono che la prescrizione di un reato lesivo della vita per motivi connessi al cattivo funzionamento e ai ritardi del sistema giudiziario non può essere considerato

compatibile con l'art. 2. Se il procedimento non fosse durato sette anni per il primo grado (di cui quattro anni per l'istruttoria, per i quali il Governo non ha fornito, a loro giudizio, nessuna spiegazione), il reato non si sarebbe prescritto. In simili circostanze, lo Stato è doppiamente colpevole nella misura in cui rinuncia a perseguire il responsabile di un reato grave. In linea generale, i ricorrenti ritengono che la prescrizione di un reato lesivo della vita è comunque contraria, di per sé, ai requisiti dell'art. 2. Di conseguenza, il risarcimento che hanno ottenuto sul piano civile non sarebbe tale da compensare il fatto che la parte penale del procedimento si sia estinta per prescrizione.

b. Il Governo

44. Quanto al merito, il Governo convenuto sostiene che la prescrizione del reato non ha impedito la condanna di E. C. al pagamento di un risarcimento del danno a beneficio dei ricorrenti. Ad ogni modo, il Governo rileva che non si può ritenere che l'art. 2 imponga agli Stati di punire l'omicidio per imprudenza con una sanzione penale allorché il diritto interno in causa preveda già sanzioni di natura civile o amministrativa. Al riguardo, il Governo sottolinea che la sanzione penale costituisce l'*extrema ratio* e che, se è vero che la sanzione penale sembra essere l'unica forma di reazione adeguata per lesioni gravissime alla vita o all'integrità personale (come l'omicidio volontario), non si può dire altrettanto per forme attenuate di responsabilità, come l'omicidio involontario, per imprudenza o imperizia. In proposito, il Governo richiama la Risoluzione n. (75) 24 del Comitato dei Ministri e la Raccomandazione fatta agli Stati, benché nell'ambito della circolazione stradale, di limitare per quanto possibile il ricorso a procedimenti penali in caso di colpe lievi e di evitare procedimenti che possono condurre ad una pena inutile o inumana. Pertanto, secondo il Governo, l'irrogazione di una pena non è indispensabile ai fini della protezione della vita umana, e la rinuncia a procedimenti penali non viola necessariamente gli obblighi positivi che discendono dall'art. 2 della Convenzione. Viceversa, la reazione penale può anche, in determinati casi, rivelarsi inutile o produrre un effetto opposto a livello repressivo e preventivo. Peraltro, il fatto che la predetta Risoluzione aggiunga che non si deve in nessun caso arrecare pregiudizio al diritto delle vittime al risarcimento presuppone, secondo il Governo, che la sanzione civile può sostituire la sanzione penale.

45. Il Governo sostiene quindi che, posto che lo Stato è libero di scegliere altre forme di sanzione nei casi meno gravi di lesioni al diritto alla vita e che la sanzione penale non è l'unica ammissibile, come avviene in diritto italiano, i motivi per i quali la sanzione penale non è stata applicata in un caso concreto diventano insignificanti sotto il profilo dell'art. 2. Del resto, il medico responsabile del decesso del neonato dei ricorrenti sarebbe stato condannato civilmente. Inoltre, tale esito può sfociare anche in un'azione disciplinare a carico del medico riconosciuto responsabile.

46. Il Governo sottolinea poi che la prescrizione è la massima espressione del diritto ad un processo rapido ed equo, poiché impedisce il decorrere di un lasso di tempo troppo lungo fino ad un'eventuale condanna, vale a dire fino al momento in cui l'irrogazione di una pena cessa di essere essenziale ai fini della punizione, della dissuasione e della rieducazione del colpevole. In tale contesto, il Governo richiama la decisione della Commissione europea dei diritti dell'uomo nel caso *Dujardinc. Francia* (ricorso n. 16734/90, decisione 2 febbraio 1991, *D.R.* 72, p. 236). Il Governo riterrebbe inspiegabile nella fattispecie un'eventuale constatazione di violazione dell'art. 2 della Convenzione, dato che la prescrizione del reato non avrebbe impedito né la ricostruzione dei fatti né la dichiarazione di responsabilità del medico né la sua condanna al risarcimento del danno.

47. Il Governo afferma, peraltro, che si deve tenere conto anche del diritto dello Stato di decidere le priorità in materia di indagine penale in funzione della gravità dell'illecito in causa. In altri termini, non si può sottovalutare la circostanza che il caso in esame si sia svolto in Calabria, vale a dire in una regione gravemente tormentata dalla presenza di una pericolosa organizzazione mafiosa (la «ndrangheta») che si dedica ad attività ben più pregiudizievoli per

il diritto garantito dall'art. 2. Il Governo, dunque, non reputa strano il fatto che tale circostanza e il sovraccarico di lavoro che ne deriva per le autorità giudiziarie conducano queste ultime a trattare con priorità i casi relativi ai reati di mafia, rischiando che altri reati possano estinguersi per prescrizione.

B. Sull'applicabilità dell'art. 2 della Convenzione

48. La Corte ricorda che la prima frase dell'art. 2, che si colloca fra gli articoli di capitale importanza della Convenzione poiché sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche che formano il Consiglio d'Europa (v., ad esempio, la sentenza 27 settembre 1995 nel caso *McCann e altri c. Regno Unito*, serie A n. 324, par. 147), impone allo Stato l'obbligo non solo di astenersi dal dare la morte «intenzionalmente» ma anche di adottare le misure necessarie per la protezione della vita degli individui sottoposti alla sua giurisdizione (v. la sentenza 9 giugno 1998 nel caso *L.C.B. c. Regno Unito*, par. 36).

49. Tali principi si applicano anche nell'ambito della sanità. Gli obblighi positivi più sopra enunciati implicano l'adozione da parte dello Stato di una regolamentazione che imponga alle strutture sanitarie, pubbliche o private, di dotarsi di misure atte ad assicurare la protezione della vita dei pazienti. Comportano, altresì, l'obbligo di instaurare un sistema giudiziario efficace e indipendente che consenta di stabilire la causa del decesso di un individuo che si trova sotto la responsabilità dei professionisti della sanità sia del settore pubblico che privato e, se del caso, di obbligarli a rispondere delle loro azioni (v., in particolare, la decisione della Corte del 26 ottobre 1999 nel caso *Eriksson c. Italia*, ricorso n. 37900/97, e la decisione 4 maggio 2000 nel caso *Powell c. Regno Unito*, ricorso n. 45305/99; v., altresì, la decisione della Commissione europea dei diritti dell'uomo del 22 maggio 1995 sul ricorso n. 20948/92, *D.R.* 81 A, p. 35-40).

50. La Corte, dunque, ritiene applicabile l'art. 2. Rimane da accertare quale tipo di reazione giudiziaria sia richiesta nello specifico contesto del caso in esame.

C. Sul rispetto dell'art. 2 della Convenzione

51. Benché la Convenzione non garantisca, di per sé, il diritto di aprire procedimenti penali a carico di terzi, la Corte ha ripetutamente affermato che il sistema giudiziario efficace richiesto dall'art. 2 può comportare e, in talune circostanze, deve comportare un meccanismo di repressione penale (v., ad esempio, la sentenza *Kiliç c. Turchia*, ricorso n. 22492/93, par. 62, e la sentenza *Mahmut Kayac. Turchia*, ricorso n. 22535/93, par. 85). Di conseguenza, deve essere respinta l'eccezione preliminare del Governo, che la Corte ha connesso al merito (par. 38 *supra*). Tuttavia, qualora la lesione del diritto alla vita o all'integrità fisica non sia volontaria, l'obbligo positivo che discende dall'art. 2 di attuare un sistema giudiziario efficace non richiede necessariamente in ogni caso il ricorso alla via penale. Nello specifico contesto di negligenze sanitarie, tale obbligo può essere soddisfatto anche, ad esempio, se il sistema giuridico in causa offre agli interessati un ricorso davanti ai tribunali civili, isolatamente o congiuntamente con un ricorso davanti alle giurisdizioni penali, al fine di stabilire la responsabilità del medico in oggetto e, se del caso, ottenere l'applicazione di sanzioni civili adeguate, quali il versamento di un risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza. Possono altresì essere contemplate misure disciplinari.

52. Nel caso in esame, nessuno contesta l'esistenza di una regolamentazione idonea a proteggere la vita dei pazienti, incluse misure di natura penale. La doglianza dei ricorrenti verte sostanzialmente sul fatto che il medico riconosciuto responsabile del decesso del loro neonato in prima istanza penale non è stato sanzionato penalmente perché l'azione si è estinta per prescrizione. Peraltro, gli interessati non suggeriscono affatto che il loro bambino sia stato ucciso intenzionalmente dal medico in causa.

53. La Corte osserva che, nell'ipotesi di decesso di un neonato imputabile a negligenza del medico, il sistema giuridico italiano prevede, da un lato, l'obbligo dell'azione penale e, dall'altro, la possibilità per la parte lesa di intentare un'azione civile davanti ai tribunali competenti. Il Governo ha anche evocato l'ipotesi di un'azione disciplinare nel caso in cui sia accertata la responsabilità civile del medico, circostanza che i ricorrenti non hanno contestato.

Di conseguenza, il sistema italiano offre alle parti mezzi che, sul piano teorico, soddisfano i requisiti dell'art. 2. Tuttavia, tale disposizione esige non solo che i meccanismi di protezione previsti in diritto interno esistano in teoria ma anche, e soprattutto, che funzionino effettivamente in pratica nei termini che consentano di concludere l'esame di merito dei casi concreti sottoposti.

54. Nella fattispecie, la Corte rileva che il procedimento penale aperto a carico del medico interessato è caduto in prescrizione a causa di carenze procedurali che hanno ritardato la fase investigativa e la fase istruttoria. Tuttavia, i ricorrenti disponevano anche della possibilità di adire un tribunale civile; cosa che, del resto, hanno fatto. È vero che il medico chiamato in causa non è mai stato riconosciuto responsabile da un tribunale civile. Tuttavia, risulta dal fascicolo di causa che, nel contesto del procedimento civile introdotto davanti al Tribunale civile di Cosenza, i ricorrenti hanno accettato di concludere una transazione stragiudiziale con l'istituto di assicurazione del medico e della clinica e hanno volontariamente rinunciato a proseguire il procedimento davanti a tale giurisdizione. Quest'ultimo avrebbe potuto condurre alla condanna del medico interessato al risarcimento del danno ed eventualmente alla pubblicazione della sentenza sulla stampa. Tale conclusione avrebbe potuto anche sfociare, come indicato dal Governo, in un'azione disciplinare a carico del medico.

55. La Corte osserva, di conseguenza, che i ricorrenti si sono preclusi l'accesso alla via privilegiata, nella fattispecie, per far luce sulla portata della responsabilità del medico in ordine al decesso del loro neonato, via che, nello specifico contesto del caso, era di natura tale da soddisfare gli obblighi positivi discendenti dall'art. 2 della Convenzione. Al riguardo, la Corte ricorda, *mutatis mutandis*, che «quando il congiunto di una persona deceduta accetta un indennizzo volto a regolare amichevolmente un'azione civile per colpa professionale del medico, in linea di principio non può pretendersi vittima» (v. la decisione nel caso *Powell*, cit.).

56. Tale conclusione, peraltro, dispensa la Corte dall'esaminare, nello specifico contesto del caso, la questione della compatibilità con l'art. 2 della prescrizione dell'azione penale nell'ambito del procedimento penale aperto a carico del medico interessato.

57. La Corte conclude, quindi, che nella fattispecie non è stata provata nessuna violazione dell'art. 2.

III. Sulla pretesa violazione dell'art. 6, par. 1 della Convenzione

58. I ricorrenti si dolgono anche della durata eccessiva del procedimento in quanto tale e invocano l'art. 6, par. 1 della Convenzione che, nei passi pertinenti, è così formulato:

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, (...) da un tribunale (...) il quale deciderà (...) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile».

A. Tesi delle parti

59. Il Governo contesta anzitutto che la doglianza che ricorrenti deducono nella fattispecie dall'art. 6, par. 1, riguardi le decisioni dei tribunali italiani relative ai loro diritti e obblighi di carattere civile dato che, benché si siano costituiti parte civile, la doglianza verte essenzialmente sul fatto che, a causa della pretesa eccessiva lunghezza, il procedimento relativo all'azione penale del pubblico ministero si è estinto per prescrizione. Poiché la decisione sulla responsabilità civile del medico è intervenuta in un procedimento distinto, i ricorrenti non possono invocare l'art. 6, par. 1, nel contesto del procedimento penale.

60. Nel caso in cui la Corte ritenesse comunque applicabile l'art. 6, il Governo sottolinea che il periodo da prendere in considerazione inizia nel momento in cui i ricorrenti si sono costituiti parte civile. Ora, tenuto conto della complessità del caso e del carico di lavoro del Tribunale di Cosenza nonché del fatto che taluni rinvii di udienza non sono imputabili all'autorità, tale durata (tre anni e tre mesi per quattro gradi di giudizio secondo il calcolo del Governo, che considera la seconda costituzione di parte civile come punto di partenza) non può essere considerata eccessiva. Del resto, i procedimenti in appello e in cassazione si sono svolti in tempi esemplari.

61. Il ricorrenti non si sono espressi in proposito.

B. Sull'applicabilità dell'art. 6, par. 1 della Convenzione

62. Anzitutto, la Corte ricorda che ha connesso all'esame del merito l'eccezione preliminare del Governo convenuto relativa alla pretesa inapplicabilità dell'art. 6, par. 1, ai fatti di causa. Osserva che non è contestato che i ricorrenti si sono costituiti parte civile e che, di conseguenza, anche se il procedimento davanti ai tribunali penali verteva solamente sulla fondatezza dell'accusa penale elevata a carico del medico, avrebbe potuto avere ripercussioni sulle rivendicazioni di natura civile avanzate dai ricorrenti nel contesto della loro costituzione di parte civile. A giudizio della Corte, è decisiva per l'applicabilità dell'art. 6, par. 1 al procedimento penale la circostanza che, a partire dalla costituzione di parte civile fino alla conclusione di tale procedimento con la constatazione definitiva di prescrizione, l'aspetto civile è rimasto strettamente collegato allo svolgimento del procedimento penale. Al riguardo, i ricorrenti potevano dunque ben invocare l'art. 6, par. 1, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte (v., fra molte altre, la sentenza 1 luglio 1997 nel caso *Torri c. Italia*, par. 23). Ne consegue che l'eccezione preliminare del Governo deve essere respinta.

C. Sul rispetto dell'art. 6, par. 1 della Convenzione e

1. Periodo da considerare

63. Il periodo da considerare si estende dal 7 luglio 1989, data della prima costituzione di parte civile dei ricorrenti, al 17 ottobre 1995, data alla quale la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 3 luglio 1995 è passata in giudicato. La sua durata è dunque di sei anni, tre mesi e dieci giorni.

2. Carattere ragionevole della durata del procedimento

64. La Corte ricorda che il carattere ragionevole della durata di un procedimento deve essere valutato alla luce delle circostanze di causa e tenuto conto dei criteri consacrati della giurisprudenza della Corte, in particolare, la complessità del caso, il comportamento del ricorrente e quello delle autorità competenti (v., per esempio, la sentenza nel caso *Torri*, cit., par. 24).

65. Nella fattispecie, la Corte osserva che il procedimento in oggetto rivestiva una innegabile complessità. Rileva inoltre che, se dopo la prima costituzione di parte civile dei ricorrenti, il 7 luglio 1989, ritardi certamente spiacevoli hanno rallentato il corso del procedimento in primo grado (in particolare tra il rinvio a giudizio di E.C., il 12 giugno 1991, e la prima udienza, che si è svolta il 2 luglio 1992, cioè un anno dopo), successivamente nessun periodo significativo di inattività può essere contestato alle autorità (escluso il fatto che il rinvio della prima udienza è stato provocato da uno sciopero degli avvocati).

66. In tali circostanze, la Corte ritiene che una durata del procedimento di sei anni, tre mesi e dieci giorni per quattro gradi di giudizio non può essere considerata irragionevole.

67. Pertanto, non vi è stata violazione dell'art. 6, par. 1 della Convenzione.

PQM

Per questi motivi, la Corte

1. *connette* al merito, all'unanimità, le eccezioni preliminari sollevate dal Governo;
2. *dichiara*, per quattordici voti contro tre, che l'art. 2 della Convenzione è applicabile e che non è stato violato;
3. *dichiara*, per sedici voti contro uno, che l'art. 6, par. 1 della Convenzione è applicabile e che non è stato violato.

Alla sentenza è allegata l'opinione concordante del giudice Zupancic; l'opinione parzialmente dissenziente del giudice Rozakis, condivisa dai giudici Bonello e Stráznická; l'opinione parzialmente dissenziente del giudice Costa.

Copyright Giuffrè editore 2006 - Traduzione ripresa dall'opera M. de Salvia - V. Zagrebelsky, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, coordinato da M. Fumagalli Meraviglia.

Note

